

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00857 del 01/02/2021

Proposta n. 1332 del 29/01/2021

Oggetto:

Soc. Calò Roberto srl - art. 6 bis Legge Regionale 27/98.

Proponente:

Estensore LO FAZIO STEFANO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento TOSINI FLAMINIA GR 29 00 _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale F. TOSINI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Soc. Calò Roberto srl– art. 6 bis Legge Regionale 27/98

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI**

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio.
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
- dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18/02/2002, n.6 e s.m.i.
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 06/09/2002,
- n.1 e s.m.i.

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale —Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 Settembre 2002, n. 1, all'Ing. Flaminia Tosini.

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.
- Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e Direttiva 2018/849	D.Lgs. 209/2003 smi
Classificazione rifiuti Linee guida ISPRA	Delibera SNPA 61/2019
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	D.Lgs. 209/2003 smi e D.Lgs. 119/2020

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 4 del 5/08/2020
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009

PREMESSO che:

- Con prot.. 875205 del 13/10/2020 la soc. Calò Roberto srl ha presentato istanza di autorizzazione provvisoria di prosecuzione dell'attività dell'impianto sito in Roma, Via Pio Spezi , ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 27/98;
- Con protocollo regionale n. 881132 del 14/10/2020 è stato comunicato alla Società l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90
- Allegata alla richiesta di autorizzazioni è presente la seguente documentazione:
 - Determinazione dirigenziale di Roma Capitale QL1463/2019 del 26/11/2019
 - Determinazione dirigenziale QL321/2020 del 19/2/2020
 - Autorizzazione scarico acque civili (evapotraspirazione)
 - Approvazione ARPA Depuratore Acque di Prima Pioggia (installato)
 - Autorizzazione Emissioni in atmosfera
 - Autorizzazione rumore
 - Conformità urbanistica ed edilizia
- Vista l'autorizzazione provvisoria n. 97 all'esercizio dell'attività di demolizione prot. 39652 del 3/7/2017 con scadenza al 1/7/2018 emessa da Roma Capitale, Dipartimento di Tutela Ambientale – U.O. Rifiuti e Risanamenti – Servizio risanamenti Ambientali

PREMESSO che:

- L'art. 6 bis della LR 27/98 (Stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti metallici) prevede che *“al fine di garantire la stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso ed evitare l'interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e/o di trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, trova applicazione l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) per gli impianti che abbiano operato in virtù di autorizzazioni rilasciate dai soggetti attuatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 1999 (Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile) e dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 settembre 2005, n. 3473 (Interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma) e per i loro aventi causa e subentranti.”*

- In particolare al comma 2 stabilisce che *“Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 nonché per gli impianti la cui localizzazione è conforme, gli enti delegati ai sensi degli articoli 5 e 6 autorizzano la prosecuzione dell’attività secondo quanto stabilito dalle norme tecniche e dai requisiti dell’allegato I del medesimo decreto, indicando la tempistica di delocalizzazione e le specifiche prescrizioni nell’ambito dei singoli procedimenti, e comunque l’individuazione della delocalizzazione dovrà essere effettuata entro sei mesi e attuata entro un periodo massimo di ventiquattro mesi”*

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con propria sentenza 214/2020 ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21 comma 15 della legge regionale 28/12/2018 promosse in riferimento agli art. 97 e 117 secondo comma, lettera s) della Costituzione. Si precisa che tale pronuncia riguarda nello specifico l’art. 6 bis sopra richiamato;

CONSIDERATO inoltre che il TAR Lazio con ordinanza 7850 e 7861 del 2020 ha rimesso alla Corte Costituzionale la legittimità relativa all’art. 6 della LR 27/98 circa la delega ai comuni prevista per l’approvazione degli impianti di demolizione e rottamazione;

VALUTATO che l’istanza della società Calò Roberto srl è procedibile ai sensi dell’art. 6 bis della legge regionale 27/98 in quanto l’impianto risultava autorizzato come di seguito meglio specificato ed inoltre la società ha già ottenuto l’autorizzazione definitiva per la propria installazione nel medesimo sito ma deve realizzare delle opere, dipendenti anche da nulla osta di enti terzi, che non sono ancora completata e tenuto conto della necessità di garantire sia il servizio di demolizione nel territorio di Roma Capitale che la continuità delle attività nel rispetto delle norme ambientali;

VISTA la seguente documentazione prodotta dalla società:

Ultimo titolo abilitativo:

- Autorizzazione provvisoria n. 97 all’esercizio dell’attività di demolizione prot. 39652 del 3/7/2017 con scadenza al 1/7/2018 emessa da Roma Capitale, Dipartimento di Tutela Ambientale – U.O. Rifiuti e Risanamenti – Servizio risanamenti Ambientali;
- Nota prot. 47142 del 2/8/2017 con la quale viene trasmessa integrazione all’autorizzazione 97/2017 ed in particolare: la determinazione di Roma Capitale 612 del 31/7/2017 QL46363/2017 contenente i codici EER derivanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso e viene indicata come quantità massima di rifiuti smaltibili 8606 tonnellate;
- Determinazione 650 del 11/8/2020 annullata con sentenza del TAR Roma n. 01204/2019 che annulla le determinazioni 612 e 650 sopra richiamate;

Disponibilità dell'area:

- lotto identificabile nel N.C.T. al foglio n. 411 all. 483 (particelle 186 – 187 – 478 – 188) con contratto di locazione fino al 2027 come da documentazione agli atti. Superficie complessiva 22.000 mq;

Autorizzazioni emissione in atmosfera:

- l'impianto è in possesso della determinazione di Città Metropolitana di Roma Capitale DD RU n. 2924 del 23/5/2012. Confermata nei limiti e nella validità nella nota prot. 160603 del 28/10/2019;

CONSIDERATO che i quantitativi in ingresso derivanti dall'ultima autorizzazione all'esercizio sono pari a 8606 ton/anno;

CONSIDERATO inoltre che per le acque meteoriche dei piazzali, acque di prima pioggia nell'area è installato un depuratore in continuo del tipo chimico fisico per il trattamento di tutte le acque di prima pioggia e le acque depurate sono convogliate in una cunetta nelle more della realizzazione del manufatto di collegamento al corpo idrico indicato nella determinazione definitiva di autorizzazione già rilasciata da Roma Capitale;

VISTO il parere emesso da Città Metropolitana prot. 160603 del 28/10/2019 che autorizza lo scarico con i limiti della tabella 4 All. 5 Parte Terza del D.Lgs.152/06, con l'esclusione dell'applicazione del divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1., Allegato 5, Parte Terza del D. Lgs. 152/2006; con riferimento alle sostanze di cui al citato punto 2.1. trovano applicazione i limiti di cui alla tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 (Art. 33 c. 3 NTA Aggiornamento al PTAR, DCR 23/11/2018 n. 18);

CONSIDERATO che:

- lo scarico nella pertinenza ANAS avviene fin dalla realizzazione dell'impianto stesso della soc. Roberto Calò srl, come precedentemente autorizzata con decreti commissariali e con l'ultima autorizzazione di Roma Capitale 97/2017;
- la realizzazione del progetto su cui si è espressa la Città Metropolitana di Roma capitale prot. 160603/2019 prevede la realizzazione di un collegamento fino al fosso della Maglianella con tubazione in PEAD De700;

CONSIDERATO che:

- è applicabile all'impianto in questione l'art. 6 bis della legge regionale 27/98 ed in particolare si richiama il comma 2 laddove prevede anche gli impianti la cui localizzazione è conforme, come nel caso di specie, in quanto l'impianto ha già ottenuto l'autorizzazione definitiva;

VISTA l'autorizzazione definitiva già rilasciata con determinazione QL/321/2020 del 19/02/2020 di Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti. P.O. Autorizzazione degli impianti di gestione rifiuti, SERVIZIO PER LE AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI, UFFICIO IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE avente numero di QL/13501/2020 del 19/02/2020 e oggetto: Modifica della Determinazione Dirigenziale n. 1463 del 26.11.2019, prot. QL93366, avente ad oggetto "Conclusione positiva del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. per l'impianto di autodemolizione della Società "CALÒ ROBERTO S.r.l." sito in Via Pio Spezi n. 60, Roma.";

VALUTATO che il requisito mancante è la realizzazione della condotta fermo restando che le acque sono trattate e depurate e viene imposto lo scarico con i limiti dello scarico su suolo di cui alla tabella 4 All. 5 Parte Terza del D.Lgs.152/06, con l'esclusione dell'applicazione del divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1., Allegato 5, Parte Terza del D. Lgs. 152/2006; con riferimento alle sostanze di cui al citato punto 2.1. trovano applicazione i limiti di cui alla tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 (Art. 33 c. 3 NTA Aggiornamento al PTAR, DCR 23/11/2018 n. 18);

-
CONSIDERATO inoltre che:

- è stato recentemente emanato il D.Lgs. 119/2020 del 03/09/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.227 del 12/09/2020, viene recepita la Direttiva 2018/849/UE che modifica la Direttiva 2000/53/CE e conseguentemente anche il D. Lgs. 209 del 24/06/2003 relativo ai Veicoli Fuori Uso (VFU);
- Sono previste modifiche e specificazioni gestionali dei veicoli fuori uso e nello specifico delle operazioni di gestione è prevista all'art. 3 comma 1 lettera p) la seguente diversa definizione di "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che effettua almenole le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;
- Era previsto altresì che i titolari dei centri di raccolta si adeguassero alle nuove disposizioni entro il 31/12/2020. Cosa che l'impianto in oggetto non ha dimostrato non essendo in esercizio;
- E' pertanto necessario individuare le operazioni di gestione dei rifiuti;
- E' inoltre necessario individuare il pozzetto fiscale temporaneo fino alla messa in esercizio dell'autorizzazione definitiva;

DETERMINA

per quanto in premessa,

1. di rilasciare ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 27/98 alla società Calò Roberto srl con sede in Roma, Via Pio Spezi, 60, l'autorizzazione alla prosecuzione delle attività, pure se non in continuità per quanto indicato in premessa, per una durata massima di 24 mesi dalla emissione e per un quantitativo massimo in ingresso pari a 8606 tonnellate/anno;
2. Stabilire che potranno essere ricevuti in ingresso soltanto i rifiuti indicati nella nota 47412 del 2/8/2017 del Dipartimento tutela ambientale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – U.O. Rifiuti e Risanamenti – Ufficio Autodemolitori e rottamatori, non annullata dalla sentenza del TAR 10381/2017;
3. Il gestore dovrà garantire che la classificazione dei rifiuti avvenga in conformità della Delibera SNPA 61/2019;
4. L'impianto dovrà essere esercito nel rispetto della planimetria di progetto allegata alla presente e delle disposizioni del CPI, se previsto, e che dovranno essere rispettate tutte le condizioni ambientali previste nelle autorizzazioni già in possesso della società;
5. In applicazione di quanto modificato dal D.Lgs. 119/2020 il gestore dovrà inviare entro 30 giorni dalla notifica della presente determinazione una relazione in merito al rispetto di quanto modificato da tale decreto nonché una integrazione per la definizione esatta delle operazioni di gestione rifiuti;
6. Il gestore dovrà presentare entro 30 gg una polizza fidejussoria ai sensi della DGR 239/2009 e smi pari ad euro 355.818 a favore della Regione Lazio, in caso di mancata presentazione verrà sospesa la presente autorizzazione;
7. Il gestore deve redigere ai sensi dell'articolo 26-bis della Legge 132 del 01/12/2018 di conversione del D.lgs. 113 del 04/10/2018 ("Decreto Sicurezza") il Piano di Emergenza Interno (PEI) ed inviare alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano Emergenza Esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella circolare interministeriale prot. n. 2730 del 13/02/2019;
8. di stabilire, ancora, ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni

dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
9. di stabilire che la presente determinazione sarà notificata alla Roberto Calò srl nonché trasmessa alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, all'Arpa Lazio, all'ISPRA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore
Dott. Ing. Flaminia Tosini